



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Obbligo di fatturazione elettronica: alcune precisazioni

(Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum CNDCEC 15.1.2018)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nel corso del Videoforum del 15.1.2018 organizzato dal CNDCEC, **l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta alle principali domande** poste dai dottori commercialisti **in merito agli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti dall'1.1.2019**. Tra le precisazioni fornite, si segnala che: i) i **soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio possono conservare analogicamente i documenti ricevuti** anche laddove avessero ricevuto la fattura elettronica via PEC, ad esempio **perché il fornitore ne ha reperito l'indirizzo nel registro pubblico INI-PEC**; ii) **le autofatture emesse per operazioni di autoconsumo**, per omaggi o per l'estrazione dei beni dal deposito IVA **devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio con l'indicazione del codice "TD1"** (e non del codice "TD20", utilizzabile per le sole autofatture da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97); iii) **le fatture attive in formato XML**, per il primo semestre 2019, **recano come "data del documento" quella del momento di effettuazione dell'operazione** (art. 6 del DPR 633/72); iv) **le fatture attive emesse uno degli ultimi giorni del mese di dicembre 2018** possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni del mese di gennaio 2019, **senza che per questo siano applicate sanzioni** (circ. Agenzia delle Entrate 13/2018).

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum organizzato dal CNDCEC in data 15.1.2019, **ha dato risposta alle domande più ricorrenti formulate dai commercialisti** e pervenute al

Consiglio nazionale attraverso i diversi Ordini territoriali, **facendo particolarmente chiarezza in merito alla gestione del ciclo passivo di fatturazione.**

Fatture elettroniche ricevute dai contribuenti minimi o forfetari

Per quanto concerne gli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018) o al regime di vantaggio, è stato chiarito che **tali soggetti possono conservare le fatture in modalità analogica** anche qualora abbiano richiesto al fornitore **di emettere la fattura in formato elettronico con consegna al proprio indirizzo PEC.**

Osserva

Resta possibile, per il soggetto in regime forfetario o di vantaggio, **avvalersi del servizio di conservazione offerto gratuitamente dall’Agenzia.**

Servizio gratuito di conservazione

Tra le risposte rese, è stato esplicitato che il servizio gratuito di conservazione è **garantito per 15 anni anche in favore dei soggetti che chiudono la partita IVA.**

Osserva

In tema di conservazione sostitutiva, viene confermato che **il soggetto passivo può avvalersi**, contestualmente per le medesime fatture, **del servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate e del servizio prestato da una società privata** (ad esempio il fornitore dei software gestionali).

Fatture elettroniche relative agli acquisti di carburante

Come noto, **sino al 31 dicembre 2018 era possibile avvalersi della carta carburante o delle ricevute del POS per i pagamenti effettuati con carta di credito o con bancomat**, al fine di **poter dedurre il costo e detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante per autotrazione effettuati.** Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, **a decorrere dall’1.1.2019**, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo di acquisto **resta fermo l’obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico.**

Osserva

Viene però precisato che **l’esercente l’impianto di distribuzione potrà procedere con l’emissione della fattura riepilogativa differita** ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72.

Emissione delle autofatture

In merito alla procedura di emissione delle autofatture, l'Agenzia delle entrate che il codice "TD20" riguarda **le sole fatture da regolarizzazione ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97** (per intenderci le ipotesi di fatturazione omessa o errata da parte del fornitore), mentre il reverse charge "interno" (es. servizi edili), le autofatture per omaggi e per autoconsumo **richiedono la classificazione con il codice "TD1"**.

Osserva

Anche per **l'estrazione dei beni dal deposito IVA è da emettersi fattura elettronica con codice "TD1"**, riportando **gli estremi del soggetto passivo sia nel campo relativo al cedente che in quello relativo al cessionario**.

Regole generali di emissione delle fatture

Per quanto riguarda le regole generali di emissione delle fatture, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che **per il primo semestre 2019 la data di emissione della fattura coincide con il momento di effettuazione dell'operazione**.

Osserva

Anche per **l'estrazione dei beni dal deposito IVA è da emettersi fattura elettronica con codice "TD1"**, riportando **gli estremi del soggetto passivo sia nel campo relativo al cedente che in quello relativo al cessionario**.

Nel file XML va, dunque, **sempre indicata la data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA** (art. 6 del DPR 633/72) anche se l'effettivo invio al Sistema di Interscambio avviene con qualche giorno di ritardo, beneficiando tra l'altro della disapplicazione delle sanzioni entro il termine della liquidazione dell'IVA a debito.

Inoltre, richiamando le indicazioni della circolare Agenzia delle Entrate n. 13/2018 che consente l'invio della fattura elettronica con un "minimo ritardo" rispetto alla data riportata sul documento, è **chiarito che nessuna sanzione potrà essere applicata nel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con data 30 dicembre 2018** e sia stata trasmessa al Sistema di Interscambio il giorno 2 gennaio 2019.

Note di debito per sola IVA con e-fattura semplificata

Riprendendo ed estendendo il contenuto di una FAQ precedentemente pubblicato, è **descritta la modalità per emettere note di debito per sola IVA** (ad esempio alla chiusura di una procedura

concorsuale): **si dovrà fare ricorso a una fattura semplificata**, la quale consente l'emissione e trasmissione di un documento **il cui imponibile è pari a zero**.

Per le fatture in valuta estera, **se l'emittente è un soggetto residente o stabilito in Italia**, l'Agenzia delle Entrate **richiede obbligatoriamente che gli importi siano esposti in valuta euro nel file XML, in "coerenza" con il disposto dell'art. 21 comma 4 lett. I) del DPR 633/72**.

Osserva

Per l'indicazione dell'eventuale valuta di conversione **si possono usare i campi opzionali della sezione "Codice Articolo" o della sezione "Altri dati gestionali"**.

Fatture relative al c.d. "tax free shopping"

Un ultimo importante chiarimento riguarda le **fatture relative al c.d. "tax free shopping"**, per le quali **non è dovuta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, trattandosi di fatture che **sono a tutti gli effetti emesse in formato elettronico**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA FAVERO ANNA